

STATUTO

IL SOGNO DI VITTORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTECORVINO PUGLIANO SA
VIA SICILIA 14

Numero REA: SA - 511600

Codice fiscale: 06284060651

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-07-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" - N. Repertorio /N. Raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E OGGETTO, NORMATIVA APPLICABILE

ART.1) - DENOMINAZIONE

È costituita con l'antescritto atto pubblico, la cooperativa denominata:

"Il sogno di Vittorio Società Cooperativa Sociale"

La Cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 c.c.

Il notaio, ricevuto l'atto costitutivo, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione della presente società cooperativa sociale provvederà a depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione della società.

ART. 2) - SEDE

La cooperativa ha sede nel Comune di Montecorvino Pugliano (SA), e potrà istituire con delibera del Consiglio di Amministrazione anche sedi operative diverse da quelle della sede legale e sedi secondarie, succursali, agenzia e rappresentanza anche altrove.

In ogni caso, spetta all'Assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede sociale in altri comuni.

ART. 3) - DURATA

La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2070. Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga non hanno diritto di recesso.

ART. 4) - SCOPO E ATTIVITÀ MUTUALISTICA

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381.

ART. 5) - OGGETTO

In conformità allo scopo sociale, a criteri stabiliti dal Codice del Terzo

Settore e delle Imprese Sociali, agli interessi e requisiti dei propri soci, la

società ha per oggetto lo svolgimento diretto e/o indiretto ovvero in appalto,

avvalimento o convenzione con Società o Enti pubblici e privati in genere, le

seguenti attività:

- la gestione di servizi territoriali di assistenza socio sanitaria ed educativi

(consultori, centri di salute mentale, di servizi di riabilitazioni, centri di

trattamento delle dipendenze, centri aggregativi per problematiche inerenti

ai minori, giovani, extracomunitari, emigrati ed immigrati, profughi ed esuli

politici nonche' inerenti all'infanzia, all'adolescenza, alla donna e alla famiglia);

- la gestione e l'organizzazione dell'assistenza residenziale e semiresidenziale: gestione di centri di aggregazione e socializzazione, centri di ascolto, centri antiviolenza, centri diurni e/o notturni per anziani, minori, donne, disabili fisici, psichici e sensoriali, immigrati, soggetti con dipendenze, di comunita' alloggio, case-famiglia, gruppi appartamento, strutture residenziali in genere sia di natura sociale che sanitaria a favore di soggetti svantaggiati minori, donne in difficoltà, disabili, malati psichici, mamme con figli, anziani, immigrati. la gestione ed organizzazione di case di cura, cliniche e centri specializzati;

- la gestione di servizi educativi (tra gli altri asilo nido, ludoteche servizi di informazione, orientamento, formazione per emigranti);

- la gestione di servizi di disponibilita' operativa (call center) per enti sia pubblici che privati finalizzati a telesoccorso e teleassistenza, telecompagnia e telemedicina;

- la gestione di attivita' volte alla pratica di attivita' sportive per lo sviluppo armonico dell'organismo e trattamenti rieducativi, correttivi e riabilitativi;

- la gestione e organizzazione di servizi di assistenza scolastica (di base, specialistica, e di integrazione scolastica) ai soggetti portatori di handicap e soggetti svantaggiati e servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico (presso centri e strutture riabilitative), compreso quello rivolto alle fasce deboli, servizi di ambulanza;

- la promozione e la gestione di attivita' ricreative e sportive a favore delle fasce deboli, all'aperto e/o in palestra, piscine o altre strutture idonee con

possibilita' di impiantare tali strutture ex novo; la gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere ludico e animativo e finalizzati al miglioramento della qualita' della vita, nonche' altre iniziative per il tempo libero (vacanze per minori ed adolescenti, campi estivi), la cultura ed il turismo sociale; —

- l'attivita' di formazione e di consulenza nel campo di attivita' della societa'; —

- la gestione di corsi di formazione professionale accreditati con enti pubblici per il rilascio di qualifiche professionali; —

- l'attivita' di progettazione, gestione e realizzazione di corsi di formazione professionale, finanziati ed autofinanziati e per conto terzi (regione, provincia e comune); —

- l'attivita' di formazione ed aggiornamento di insegnanti e personale della scuola pubblica e privata di ogni ordine e grado; —

- la promozione, organizzazione e gestione di attivita' preposte alla formazione continua ed aggiornamento, anche tramite l'ausilio dello strumento della formazione a distanza per dipendenti pubblici e privati, dirigenti e tecnici; —

- della gestione di laboratori didattici, artistico culturali, artigianali e di fattorie sociali; - la diffusione dei propri scopi ed ideali anche attraverso la pubblicazione (non abituale) di periodici, riviste, libri, anche in forma elettronica. —

La cooperativa potra' inoltre, nei limiti stabiliti dalla normativa, espletare le attivita' connesse utili al raggiungimento dello scopo mutualistico, in particolare attivita' di servizi alle persone volti a migliorare e garantire una maggiore fruibilita' della vita ed alleviare situazioni di svantaggio, attraverso l'offerta tra gli altri dei seguenti servizi: —

- lo svolgimento di attivita' di sensibilizzazione ed animazione della comunita' locale entro cui opera, al fine di rendere piu' consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno ed aperta alle problematiche riguardanti il disagio giovanile, i minori a rischio, i tossicodipendenti, gli handicappati, gli alcolisti, gli anziani, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, nonche' attuare, sia direttamente sia indirettamente, iniziative di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati sui processi dell'inclusione sociale; stimolare attivita' di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti, nonche' di studio e progettazione di interventi di prevenzione sociale nel campo del disagio giovanile e dell'emarginazione. la cooperativa, inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera b) della l. 381/1991, ha per oggetto l'assunzione e l'esecuzione di lavori nel campo: _____

- della gestione mense pubbliche e private, preparazione pasti, centri cottura, servizio trasporto e consegna pasti; - l'attivita' di gestione di imprese turistiche, di strutture recettive ed annessi servizi turistici quali alberghi, agriturismo, hotels, villaggi, residence, campeggi, strutture congressuali, parchi a tema di divertimento, stabilimenti termali e balneari, strutture sportive, ricreative e per il tempo libero; _____

- la gestione in proprio e conto terzi di attivita' culturali, turistiche ed artistiche con l'organizzazione e gestione di congressi, mostre, fiere, festival, sagre, meeting, ed eventi culturali ed artistici, anche solo attraverso la fornitura delle attrezzature necessarie, con relativo servizio di _____

accoglienza, catering, informazione e vendita di biglietti; la gestione di
servizi hostess ed interpretariato; _____

- della pulizia, sanificazione, disinfezione e disinfestazione di strutture
proprie e di terzi sia pubbliche che private; _____

- l'attività di manutenzione di aree pubbliche e private di aree verdi, diserbo
meccanico e spazzamento; l'attività di gestione dei lavori di sistemazione
agraria e forestale, di progettazione, di impianto e manutenzione di verde
pubblico e privato, di produzione e commercializzazione di prodotti
ortoflorovivaistici e ortofrutticoli in genere; gestione di giardini pubblici e
privati con raccolta trasporto e smaltimento degli scarti della potatura; _____

- della gestione affissioni manifesti e campagne pubblicitarie e
volantinaggio, anche attraverso il noleggio di vettori pubblicitari mobili e
statici; _____

- della gestione di attività di facchinaggio, parcheggio, portierato e custodia;

- l'attività di gestione e manutenzione di spiagge, aree protette, oasi
ecologiche e laghi; gestione aree pic-nic; l'attività di emergenza e di
protezione della flora, della fauna avicola, terricola e montana e della
protezione civile; l'attività di gestione, manutenzione e sorveglianza di aree
storiche, architettoniche, e archeologiche e di musei; _____

- la gestione dei servizi degli ausiliari dei rifiuti; il servizio di spazzamento e
lavaggio sia manuale che meccanico di aree urbane con relativo servizio di
trasporto raccolta e smaltimento dei rifiuti; _____

- l'attività di gestione di servizi cimiteriali, servizi di esumazione, inumazioni,
estumulazioni, tumulazioni, traslazioni e servizi di luci perpetue; _____

- l'attività di raccolta, anche differenziata, nonché il trasporto, lo

smaltimento e la rimozione di rifiuti solidi urbani, liquidi e speciali, ai sensi di quanto previsto dal d.p.r. 10 settembre 1982 n. 915 e successive modifiche ed integrazioni, la pulizia di strade e sottosuoli, l'attività di spurgo di pozzetti e caditoie stradali, di pozzi neri ed artesiani, impianti di depurazione e trattamento di acque e liquami.

La cooperativa, inoltre, potrà:

- partecipare a gare d appalto sia pubbliche che private;
- assumere partecipazione in altre società aventi scopo analogo od affine con espressa esclusione ai fini di collocamento su mercato;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie alla attività sociale;
- costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell art. 2545-septies c.c.;
- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da terzi ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi;
- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale, nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti in collegi,

ordini o albi professionali; - promuovere e sviluppare l'erogazione di servizi sociali a domanda collettiva con particolare riguardo alle fasce sociali povere, svantaggiate ed emarginate. Per il raggiungimento degli scopi sociali indicati la cooperativa sociale è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte:

- con esclusione espressa delle attività di cui al d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modificazioni, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia;
- nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi e comunque gli incarichi saranno espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ove ricadano in materia che ne presupponga l'appartenenza. la cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. la società potrà infine avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge, sia regionali che nazionali e comunitarie.

La cooperativa si iscriverà all'Albo di cui all'art. 2512 c.c, depositandovi annualmente i propri bilanci.

TITOLO II
SOCI COOPERATORI

ART.6) - NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo previsto per legge e nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 2519 c.c.

Possono essere soci:

a) le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro o di studio, attitudine e specializzazione professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della presente cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della stessa e cooperare al suo esercizio ed allo lo sviluppo, realizzando lo scopo mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

A norma della L. 3 aprile 2001, n. 142, il socio lavoratore, successivamente all'instaurazione del rapporto sociale, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione con cui contribuisce comunque al raggiungimento dell'oggetto e dello scopo sociale;

- a2) soci volontari, vale a dire persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge n. 281/91 e nei limiti della legge, impegnati per il raggiungimento dello scopo sociale;

- a3) soci fruitori, vale a dire persone fisiche che usufruiscono, direttamente o indirettamente ei servizi e delle attività poste in essere dalla cooperativa;

b) le persone giuridiche nonché le associazioni anche non riconosciute, pubbliche e private, i cui statuti prevedano il raggiungimento di finalità sociali assimilabili o coincidenti, direttamente o indirettamente, con quelli della cooperativa, purché la loro partecipazione non sia finalizzata alla realizzazione di uno scopo di lucro e purché negli statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

ART. 7) - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

La Cooperativa, ai sensi dell'art. 2527, comma terzo, c.c. potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori i cui diritti ed obblighi siano disciplinati dal presente articolo.

Il numero di tali soci, ai sensi della predetta disposizione di legge, non potrà superare un terzo del totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, i soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento della loro ammissione; esaurito il termine, il socio potrà comunque richiedere l'iscrizione nella categoria ordinaria dei soci cooperatori, sussistendone le qualità di cui ai seguenti articoli.

In ogni caso, allo spirare del termine previsto, lo scioglimento del rapporto tra il socio iscritto alla "categoria speciale" avrà effetto sia in riferimento al rapporto sociale che al rapporto mutualistico.

I predetti soci appartenenti alla categoria speciale avranno diritto di voto solo relativamente all'approvazione del bilancio e non potranno rappresentare altri soci nelle assemblee. I

predetti soci non possono essere nominati consiglieri di amministrazione ma, previa delibera assembleare, possono rivestire il ruolo di delegati per specifiche attività.

ART. 8) – PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

a) se trattasi di persone fisiche:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica (eventualmente anche certificata) e numero di cellulare e fax, se in possesso;

- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione e delle capacità professionali, degli specifici requisiti professionali di cui è in possesso ovvero del servizio o attività del quale intende divenire fruitore;

- l'ammontare del capitale sociale che intende sottoscrivere il quale non potrà essere minore del limite legale e non potrà essere superiore a quello sottoscritto dai soci fondatori;

- i motivi della richiesta e la qualità di socio per la quale richiede la partecipazione in cooperativa;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente statuto, la clausola compromissoria arbitrale ivi contenuta, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- la dichiarazione di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità previste dal presente Statuto ovvero per legge;

b) se trattasi di persone giuridiche ovvero di associazioni, riconosciute o non riconosciute, oltre alle informazioni previste dai punti precedenti, per quanto compatibili, che le persone facente parti dell'organo amministrativo o di rappresentanza devono fornire:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la partita iva, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata;

- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

- la qualità della persona che sottoscrive la domanda;

- la dichiarazione resa dal rappresentante legale di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità previste dal presente statuto.

c) se trattasi di persone fisiche che chiedono di essere ammesse per la qualità di soci volontari o soci lavoratori, oltre alle informazioni di cui al precedente punto a) del presente articolo:

- l'indicazione dell'eventuale attività da ricoprire e la produzione della documentazione comprovante il possesso della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti ed alle attività di cui all'oggetto sociale;

- la dichiarazione di impegnarsi a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità ed i termini stabiliti dai regolamenti interni ovvero dalle direttive impartite dagli organi di governo o dai responsabili delle singole attività, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in cooperativa;

d) se trattasi di persone fisiche che chiedono di essere ammesse per la qualità di soci fruitori, oltre alle informazioni di cui al precedente punto a) del presente articolo:

- l'impegno ad usufruire dei servizi offerti dalla cooperativa, secondo le modalità e con le risorse umane e materiali acquisite secondo i regolamenti interni e disposte dall'organo amministrativo ovvero dai responsabili di attività.

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ai sensi del precedente articolo 6 ovvero con delibera dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda,
- della documentazione ad essa allegata,
- di ogni altra informazione comunque acquisita,
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio,
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Con la presentazione della domanda di ammissione, l'aspirante socio elegge domicilio presso la residenza o il domicilio indicato nell'apposita domanda, motivo per il quale tutti gli atti o i provvedimenti sopra indicati verranno ritualmente notificati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (o, nel caso, in sostituzione a mezzo p.e.c., se in possesso) presso l'indirizzo ivi indicato.

ART.9) - DIRITTI DEI SOCI

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

ART. 10) - OBBLIGHI DEI SOCI

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il soprapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio,
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

In particolare, i soci lavoratori, oltre a quanto già precedentemente previsto, sono obbligati a non aderire ad altre società, enti, organizzazioni o associazioni che perseguano o esplicino un'attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terze imprese, attività commerciali, avanti ad oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa salvo espressa autorizzazione del C.d.A., accordata sulla base della quantità e tipologia di opera prestata.

ART. 11) - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

ART. 12) - ACQUISTO DI QUOTE PROPRIE

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

ART. 13) – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso dalla persona fisica.

ART. 14) – RECESSO DEL SOCIO

Il socio cooperatore oltre che nei casi previsti per la legge, può recedere nei casi previsti dal presente statuto, dalle disposizioni di legge sulle società cooperative, dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili ed applicabili al caso di specie.

Inoltre, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione;
- b) che sia incorso in una delle cause di esclusione;
- c) che non abbia deliberato per la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;
- d) che, nel caso di socio lavoratore – il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi a lui non imputabili;
- e) che, nel caso di socio lavoratore, cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata ovvero a mezzo p.e.c.

Il C.d.a. deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'organo arbitrale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, per quanto riguarda sia il rapporto sociale sia i rapporti mutualistici, fatto salvo per i soci lavoratori che dovranno rispettare il regolare periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno ovvero nei contratti di lavoro instaurati e/o previsti dai contratti di categoria.

Oltre che nei casi previsti per legge e nei casi previsti dal presente articolo, i soci iscritti nella "categoria speciale" di cui all'art.7 del presente Statuto, possono recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno sei mesi e sempre che il loro recesso, per le qualità assunte, non pregiudichi le attività della cooperativa. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico allo spirare del predetto termine.

ART. 15) - ESCLUSIONE

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo, oltre che per i casi espressamente previsti per legge:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta, previa intimazione ad adempiere entro novanta giorni dalla notifica dell'atto formalizzata dal Consiglio di Amministrazione;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico ovvero nel caso in cui il socio, con il suo comportamento, leda l'onore e la reputazione della cooperativa ovvero con il suo comportamento generi conflitti e dissidi tra i soci o tra gli amministratori;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società, così come precedentemente previsti ovvero nel caso in cui non possa più concorrere al raggiungimento dello scopo sociale;
- 4) per l'esercizio, in proprio o per terzi, da parte del socio di attività che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- 5) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 6) per fallimento del socio;
- 7) per il socio lavoratore, nel caso in cui cessi il rapporto di lavoro, per il socio volontario nel caso in cui cessi l'opera di volontariato, per il socio fruitore nel momento in cui cessi di fruire delle attività promosse dalla cooperativa;
- 8) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione che, avuto notizia della causa di esclusione provvede tempestivamente a contestare l'addebito a mezzo comunicazione da inviarsi con raccomandata presso il domicilio eletto all'atto dell'iscrizione ed annotato nel libro soci.

Esaurito il termine di trenta giorni dalla comunicazione senza che il socio abbia provveduto a rimuovere la causa di esclusione ovvero senza che abbia presentato delle note scritte per giustificare il contestato comportamento, il Consiglio di Amministrazione procede alla formale esclusione del socio.

Nel caso in cui il socio, dopo la formale contestazione dell'addebito, provveda a redigere delle note difensive, il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle stesse, nel termine di quindici giorni, potrà comunque procedere all'esclusione del socio con provvedimento motivato.

Il provvedimento definitivo di esclusione deve essere in ogni caso comunicato al socio escluso con lettera raccomandata presso il domicilio indicato e registrato nel libro soci (o p.e.c.); quest'ultimo nel termine di legge potrà adire l'autorità arbitrale, come da clausola compromissoria presente nello Statuto.

L'esclusione è immediatamente esecutiva dal momento della comunicazione al socio escluso e diviene definitiva dal momento dello spirare del termine previsto per l'impugnazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti ovvero, nel caso di soci lavoratori, a discrezione del C.d.A., anche la risoluzione del rapporto di lavoro ovvero di volontariato.

ART. 16) - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari avranno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate dalla cooperativa, eventualmente rivalutate, nella misura di cui al successivo art. 17.

Il C.d.A. potrà deliberare di procedere al rimborso solo previa presentazione di un'apposita

domanda da parte dell'avente diritto con allegato l'atto notorio ovvero altra idonea documentazione comprovante la circostanza assunta ovvero le qualità espressa ed indicata nella predetta domanda.

Nell'ipotesi in cui vi fossero più eredi o legatari, entro sei mesi dalla morte del de cuius questi dovranno scegliere colui che ha rappresentanza nei confronti della cooperativa; in mancanza si applica la disciplina di cui all'art. 2347 c.c.

ART. 17) - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale comprende sia il valore nominale delle azioni che il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo - ove versato - qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, del c.c. Il rimborso verrà eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e i dividendi eventualmente maturati e non corrisposti.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centottanta giorni dalla approvazione del bilancio.

ART. 18) - RESPONSABILITÀ DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLI III

SOCI SOVVENTORI

ART.19) - SOCI SOVVENTORI

Fermo restando le disposizioni di cui al precedente titolo II del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci "sovventori" di cui all'art. 4 della L. n.59 del 31.01.1992, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Per tali motivi, ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stesse e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto di opzione in favore dei soci cooperatori, oltre alla durata minima della partecipazione.

Sulla base della deliberazione dell'Assemblea che stabilisce anche i compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli, il Consiglio redigerà un regolamento interno per la gestione di dette partecipazioni.

ART.20) – CONFERIMENTO ED AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti effettuati dai "soci sovventori", rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 23, comma 1, lettera e), del presente Statuto.

ART.21) – ALIENAZIONE DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo assenso del Consiglio di amministrazione.

In caso di diniego al trasferimento delle azioni, il Consiglio di amministrazione provvederà ad

indicare un altro di suo gradimento; in mancanza si procederà al rimborso delle somme versate dal socio sovventore.

Il socio sovventore che intenda cedere le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione che nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione si pronuncerà sulla predetta richiesta secondo le modalità descritte nel comma 2 del presente articolo.

ART. 22) – DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI

I diritti ed obblighi dei soci sovventori sono così disciplinati:

a) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati; sarà compito del C.d.A. deliberare sulle relative proporzioni.

In ogni caso, i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti portati da essi;

b) ai soci sovventori non è attribuito il potere di eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione;

c) qualora si dovesse procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, quest'ultima graverà anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione del rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori; in caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei "soci sovventori" hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote o azioni dei "soci cooperatori";

d) oltre a quanto stabilito dall'art. 2473 c.c., i soci sovventori hanno diritto di recedere qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dal regolamento menato sul punto dal C.d.A.

In ogni caso, i soci sovventori possono liberamente recedere decorsi due anni dalla loro ammissione.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 23) - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentate da azioni del valore nominale di € 50,00; il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può superare il limite di legge previsto dall'art. 2525 c.c.;

- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni il cui valore nominale è fissato in € 50,00 che confluiranno nel particolare fondo destinato al potenziamento aziendale;

- dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, tutte confluenti su un fondo destinato al potenziamento aziendale;

f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per Statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

ART. 24) - PREVALENZA DELLA MUTUALITÀ

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 25) - VINCOLI SULLE AZIONI E LORO ALIENAZIONE

I soci cooperatori e sovventori non possono sottoporre le azioni di partecipazione a pegno ovvero ad altri vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del C.d.a., fatto salvo il diritto di recesso.

Il socio che intende trasferir le proprie azioni deve darne comunicazione secondo le modalità già stabilite dall'art. 11 del presente Statuto.

ART. 26) - BILANCIO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

ART. 27) - UTILI

È fatto divieto di distribuzione degli utili che potranno essere destinati:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- "delete" (c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;)
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari ovvero del capitale dei soci sovventori;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

ART. 28) - RISTORNI

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

ART. 29) - STRUMENTI FINANZIARI

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Ai possessori di strumenti finanziari non potranno essere attribuiti diritti di amministrazione. Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 30) – ORGANI SOCIALI

Sono organi della Cooperativa:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

ART.31) – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Le Assemblee sono ordinarie straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- procede alla nomina e revoca dei consiglieri del C.d.a.
- procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, dal soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste per legge;
- determina l'eventuale misura dei compensi da riconoscere agli amministratori ed al revisore legale;
- delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'art. 6 della L. 142/01 e gli eventuali regolamenti interni;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera su tutte le altre materie previste per legge ovvero specificate nel presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera eventuali modifiche allo Statuto;
- delibera sullo scioglimento della cooperativa;
- nomina i liquidatori e definisce i loro poteri in fase di messa in liquidazione;
- delibera sull'eventuale emissione delle azioni destinate ai soci sovventori, stabilendone gli importi ed i caratteri oltre che la definizione dei criteri sulla base dei quali il C.d.a. provvederà alla regolamentazione del regolamento interno di gestione dei predetti soci;
- decide sull'emissione di strumenti finanziari e la loro destinazione;
- delibera sull'eventuale erogazione dei ristorni.

ART. 32) - CONVOCAZIONE

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza in prima convocazione e tale avviso deve essere:

- pubblicato presso la bacheca appositamente istituita presso la sede sociale e presso tutte le sedi secondarie e operative;

- inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario;
- inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, componenti dell'organo di controllo e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

ART. 33) - MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

ART. 34) - INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.d.a. ed in sua assenza dal vice-Presidente del C.d.a. e, in assenza, da una persona delegata appositamente dal Consiglio d'Amministrazione tra i membri del medesimo consiglio.

L'Assemblea provvede a nominare un segretario che potrà essere anche un non socio; la figura del Segretario non è necessaria quando il verbale di assemblea è redatto da un notaio.

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci. Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Per i soci sovventori si applica quanto stabilito dagli articoli precedenti.

ART. 35) - RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di sette soci.

Le persone giuridiche ovvero le associazioni o gli enti non riconosciuti potranno partecipare a

mezzo del rappresentante legale ovvero a mezzo di persona da loro delegata previa delibera dell'organo di governo del socio partecipante.

ART. 36) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La cooperativa è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da tre a dodici membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Le decisioni del Consiglio vengono intraprese collegialmente ed a maggioranza di almeno due terzi dei componenti del medesimo Consiglio.

L'Assemblea ha la possibilità di nominare – tra i componenti del Consiglio d'Amministrazione – un membro a cui conferire delle specifiche deleghe; in tal caso, quest'ultimo ha l'obbligo di riferire al Consiglio su tutta l'attività espletata e non avrà poteri di rappresentanza legale della cooperativa che, per Statuto verrà riconosciuta al solo presidente del C.d.a.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

ART. 37) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e dell'organo di controllo o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i membri dell'organo di controllo.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno i due terzi dei suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Un membro del C.d.a. non può delegare nessun'altro per la partecipazione e la votazione al celebrando Consiglio.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 38) - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Nel caso di revoca, rinuncia, dimissioni, interdizione, inabilitazione o morte di uno o più dei componenti del C.d.a., il Consiglio è tenuto nei quindici giorni successivi a convocare l'assemblea per la sostituzione dei consiglieri uscenti.

Nel caso in cui la revoca, rinuncia, dimissioni, interdizione, inabilitazione o morte interessi la maggioranza del consiglio di amministrazione, il Consiglio si scioglie automaticamente ed è tenuto a convocare entro una settimana l'assemblea per la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione.

ART. 39) - POTERI DI GESTIONE

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione non può nominare a vario titolo direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo, se presente, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

ART. 40) - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

La rappresentanza non può essere delegata dal Presidente ad altri componenti del C.d.a.; tuttavia, nell'impossibilità di esercizio dei poteri di rappresentanza del Presidente del C.d.a., il Consiglio può deliberare di attribuire la rappresentanza legale della cooperativa – limitatamente a specifiche attività rigorosamente indicate nella delibera consiliare appositamente predisposta – al vice Presidente ovvero, in mancanza, ad altro componente del Consiglio; quest'ultimo, terminata l'attività specificatamente indicata nel verbale consiliare, non potrà più compiere atti in nome e per conto della cooperativa.

ART. 41) - RIMBORSI E COMPENSI

L'opera dei consiglieri del C.d.a. si considera assolutamente gratuita; all'uopo, i consiglieri in carica, nell'accettare l'incarico conferitogli, renderanno edotta l'assemblea di accettare l'incarico in forma gratuita mettendo a disposizione il proprio impegno per il raggiungimento degli scopi sociali.

Agli amministratori spetta solo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

In ogni caso, l'assemblea può deliberare, in deroga alla regola generale supra prevista, la

misura e la modalità di un eventuale compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

ART. 42) - CONTROLLO DIRETTO DEI SOCI

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

ART. 43) - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE

La cooperativa può nominare un organo di controllo e di revisione contabile. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

ART. 44) - SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo della liquidazione.

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c..

ART 45) – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.5/2003, tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, ovvero che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise con efficacia contrattuale e non equiparabile ad una sentenza, con le forme dell'arbitrato irrituale, da un arbitro nominato entro trenta giorni dalla richiesta della parte che ne ha interesse dal Presidente del Consiglio notarile competente per il luogo in cui ha sede la cooperativa.

Non possono soggiacere a tale clausola compromissoria le cause ove è previsto l'intervento del Pubblico Ministero.

L'eventuale soppressione o modificazione della presente clausola compromissoria potrà essere deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci e con il voto che rappresenta almeno i due terzi dei soci.

Pontecagnano Faiano (SA), 11 (undici) luglio 2024 (duemilaventiquattro).

“Copia su supporto informatico conforme al documento originale
formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del
D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.
Esente da imposta di bollo”